

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI
GUIDARE PROTETTI

GUIDARE PROTETTI

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la
Nota informativa**

FONDIARIA - SAI S.p.A.

Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino - www.fonditaria-sai.it

FONDIARIA - SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino - www.fonditaria-sai.it

 **GRUPPO
FONDIARIASAI**

 **SAI**
FONDIARIA
divisione
FONDIARIA

NOTA INFORMATIVA
Prodotto Guidare Protetti

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

FONDIARIA-SAI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è la società capogruppo del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030).

Sede Legale e Direzione in Torino (Italia): 10126 - Corso Galileo Galilei, 12; tel. (+39) 0116657111.

Direzione di Firenze: 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1; tel. (+39) 05547941.

Sito Internet: www.fonditaria-sai.it.

Email: fonditaria-sai@fonditaria-sai.it

La società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'Isvap al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a 04.2012)

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'impresa è pari ad € 1.251.352.709, con capitale sociale pari ad € 494.731.136 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 756.621.573.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 128,4%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.fonditaria-sai.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

Assicurato

La persona cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

Codice della strada

D.Lgs 30 Aprile 1992 n.285

Contraente

La persona che stipula il contratto e sulla quale gravano gli obblighi da esso derivanti.

Indennizzo o Indennità

La somma dovuta dalla Società in caso di Infortunio.

Infortunio

Il trauma prodotto all'organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa - determinatasi per incidente di circolazione - che cagioni all'Assicurato lesioni obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente

La perdita, totale o parziale, definitiva della capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.

Polizza

Tutti i documenti che costituiscono l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione.

Ritiro patente

- **la sospensione della patente**, cioè la sanzione adottata dall'Autorità competente, che comporta la perdita temporanea della disponibilità del documento di guida per i veicoli a motore con decurtazione dei punti
- **la revoca della patente**, cioè la sanzione adottata dall'Autorità competente, che comporta la perdita definitiva della disponibilità del documento di guida per i veicoli a motore

Società

L'impresa assicuratrice.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.

AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 22 "Proroga tacita" delle Condizioni comuni a tutte le assicurazioni.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto offre una copertura assicurativa *Infortuni del conducente di veicoli e natanti a motore e dei trasportati*, cui è abbinabile la copertura *Ritiro patente*.

- La copertura *Infortuni* garantisce all'Assicurato in caso di Infortunio occorso in qualità di conducente o trasportato su veicoli / natanti a motore la corresponsione di un Indennizzo sulla base delle seguenti ipotesi:
 - o *Morte*, con pagamento della somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.
 - o *Invalidità permanente*, con pagamento dell'Indennizzo a seconda della percentuale di Invalidità permanente accertata.
 - o *Garanzia sanitaria Infortuni*, con pagamento - fra le altre voci di spesa - di onorari medici, rette di degenza, accertamenti diagnostici, terapie fisiche e acquisto / noleggio di protesi in caso di Infortunio, nonché di un'Indennità pari a 1/100 della somma assicurata per ciascun

giorno di ricovero.

Tale copertura opera relativamente al veicolo identificato in scheda di Polizza oppure, a scelta del Contraente / Assicurato, a qualsiasi autovettura o autofurgone in servizio privato (escluso noleggio).

Per le persone di età superiore ai 75 anni le somme assicurate per i casi Morte e Invalidità permanente si intendono ridotte alla metà.

- La copertura *Ritiro patente* garantisce all'Assicurato in caso di ritiro della patente a seguito di incidente stradale che abbia provocato morte, lesioni personali o comunque investimento di persone la corresponsione delle seguenti prestazioni:

- o Rimborso spese per il recupero dei punti sulla patente (fino a Euro 350 all'anno).
- o Rimborso spese per la revisione della patente (fino a Euro 1.000 all'anno).
- o Rimborso spese per l'utilizzo di veicoli alternativi durante la sospensione della patente (fino a Euro 50 al giorno, massimo Euro 1.000 all'anno).

Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le prestazioni sopra elencate si rinvia a quanto previsto ai capitoli "Infortuni del conducente e delle persone trasportate su veicoli terrestri e natanti a motore" e "Ritiro patente del conducente di veicoli terrestri a motore" delle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA: *le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno dei capitoli "Infortuni del conducente e delle persone trasportate su veicoli terrestri e natanti a motore" e "Ritiro patente del conducente di veicoli terrestri a motore", nonché delle "Condizioni comuni a tutte le assicurazioni".*

AVVERTENZA: *alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché franchigie (esprese in cifra fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.*

La franchigia prevista dalla Polizza è "assoluta", cioè viene in ogni caso detratta dall'Indennizzo riconosciuto all'Assicurato.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all'interno dei suddetti capitoli "Infortuni del conducente e delle persone trasportate su veicoli terrestri e natanti a motore" e "Ritiro patente del conducente di veicoli terrestri a motore" e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.

Esempio di franchigia assoluta: somma assicurata per Garanzia sanitaria Infortuni pari a Euro 2.000, spesa per noleggio protesi pari a Euro 500, franchigia pari a Euro 50, Indennizzo corrisposto Euro 450.

Esempio di limite di Indennizzo: degenza a seguito di ricovero da Infortunio pari a 150 giorni, diaria giornaliera pari a Euro 20, limite di Indennizzo pari a 100 giorni, Indennizzo corrisposto Euro 2.000 (100 giorni x 20).

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: *eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.*

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nel veicolo

L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio, con applicazione di quanto previsto all'art. 1897 del codice civile. In

caso di cambio del veicolo/natante identificato si rinvia a quanto previsto all'art. 21 "Sostituzione del veicolo o del natante a motore" delle "Condizioni comuni a tutte le assicurazioni".

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio (o diminuzione nell'ipotesi opposta) il fatto che l'Assicurato inizi a guidare in aggiunta anche altri veicoli diversi da quello identificato in polizza, oppure che passi da condurre abitualmente un'autovettura a guidare un autocarro.

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Il Premio annuo lordo non può essere inferiore a Euro 55.

Il Premio può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo). L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.

Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1°comm a, del codice civile).

7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

E' facoltà delle parti adeguare le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi all'"Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 20 "Indicizzazione" delle "Condizioni comuni a tutte le assicurazioni".

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 19 "Recesso in caso di Sinistro" delle "Condizioni comuni a tutte le assicurazioni".

Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1°comma, del codice civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni dallo stesso (o da quando gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza), pena la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: Il Sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell'Infortunio. Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario entro 3 giorni dall'Infortunio (o dal provvedimento di sospensione, per la garanzia Ritiro patente) oppure, per gli aventi diritto in caso di Morte dell'Assicurato, dal momento in cui questi ne sono venuti a conoscenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto agli artt. 10 "Denuncia dell'Infortunio" e 17 "Denuncia dei sinistri" delle condizioni di assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: Fondiaria-Sai S.p.A.

Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti

Indirizzo: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino

Fax: (+39) 011-6533745

Email: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*:

<http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index.en.htm>

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Per la risoluzione di controversie di natura medica sulla natura delle lesioni da Infortunio e

sulle loro conseguenze o sulla misura degli indennizzi le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all'art. 11 "Controversie – Arbitrato irrituale" delle condizioni di assicurazione.

Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

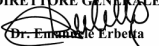
Fondiarria-SAI s.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

FONDIARIA - SAI S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E

DIRETTORE GENERALE


Dr. Emanuele Erbetta

Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 12.2010

GUIDARE PROTETTI - CONDIZIONI DI POLIZZA

SOMMARIO

Definizioni

1 Condizioni generali di assicurazione

Infortunati del conducente e delle persone trasportate su veicoli terrestri e natanti a motore

- 1 Oggetto dell'assicurazione
- 2 Esclusioni
- 3 Infortuni in caso di guerra o insurrezione
- 4 Estensione territoriale
- 5 Morte
- 6 Morte presunta
- 7 Invalidità permanente
- 8 Garanzia Sanitaria Infortuni
- 9 Minorazioni preesistenti
- 10 Denuncia dell'Infortunio
- 11 Controversie - Arbitrato irrituale
- 12 Rinuncia all'azione di rivalsa
- 13 Validità dell'assicurazione indipendentemente dagli obblighi di legge

Ritiro patente del conducente di veicoli terrestri a motore

- 14 Oggetto dell'assicurazione
- 15 Esclusioni
- 16 Estensione territoriale
- 17 Denuncia dei sinistri
- 18 Liquidazione dell'Indennizzo

Condizioni comuni a tutte le assicurazioni

- 19 Recesso in caso di sinistro
- 20 Indicizzazione
- 21 Sostituzione del veicolo o del natante a motore
- 22 Proroga tacita
- 23 Imposte
- 24 Adeguamento del premio
- 25 Riferimento alle norme di legge

2 Condizioni particolari

- A) Non variabilità delle somme assicurate e del premio
- B) Estensione dell'assicurazione ad autovetture guidate dal Contraente
- C) Deroga al patto di proroga tacita

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato	La persona cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione	Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.
Codice della strada	D.Lgs 30 Aprile 1992 n.285
Contraente	La persona che stipula il contratto e sulla quale gravano gli obblighi da esso derivanti.
Indennizzo o Indennità	La somma dovuta dalla Società in caso di Infortunio.
Infortunio	Il trauma prodotto all'organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa - determinatasi per incidente di circolazione - che cagioni all'Assicurato lesioni obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente	La perdita, totale o parziale, definitiva della capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.
Polizza	Tutti i documenti che costituiscono l'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione.
Ritiro patente	- la sospensione della patente , cioè la sanzione adottata dall' Autorità competente, che comporta la perdita temporanea della disponibilità del documento di guida per i veicoli a motore con decurtazione dei punti - la revoca della patente , cioè la sanzione adottata dall' Autorità competente, che comporta la perdita definitiva della disponibilità del documento di guida per i veicoli a motore
Società	L'impresa assicuratrice.

Condizioni generali di assicurazione

Infortuni del conducente e delle persone trasportate su veicoli terrestri e natanti a motore

1. Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni che seguono, assicura il pagamento delle somme stabilite al verificarsi di un'Infortunio anche se causato da colpa grave o stato di malore e di incoscienza, che gli Assicurati abbiano a subire per incidenti di circolazione quando si trovano a bordo del veicolo o natante a motore identificato in polizza, dal momento in cui ne salgono a quello in cui ne discendono, in qualità di conducente o trasportati.

Sono considerati "Infortuni" - ***semprechè causati da incidenti di circolazione*** - anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'infezione di origine traumatica;
- i colpi di sole o di calore;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- la folgorazione;
- le ernie addominali traumatiche, ***con esclusione di ogni altro tipo di ernia***;
- le lesioni determinate da sforzi, ***con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini***.

E' compreso altresì l'Infortunio verificatosi in occasione di tumulti popolari o atti di terrorismo, ***a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva***.

Nei confronti del conducente l'assicurazione vale anche mentre, in caso di fermata accidentale, questi si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia; ***per le persone trasportate su autocarri, autofurgoni e motocarri l'assicurazione vale esclusivamente mentre esse si trovano nella cabina di guida od a fianco del conducente***.

In caso di assicurati di età superiore ai 75 anni le somme assicurate si intendono ridotte alla metà.

2. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni che si siano verificati in conseguenza di:

- a) guida ed uso di veicoli e natanti a motore, in competizioni e nelle relative prove;***
- b) reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;***
- c) guerra o insurrezione, salvo quanto stabilito all'art. 3;***
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;***
- e) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;***
- f) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni nonché stati di alcoolismo, tossicodipendenza o sindromi da immunodeficienza acquisita.***

L'assicurazione non è operante inoltre:

- ***se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;***
- ***se il numero delle persone trasportate è superiore a quello consentito dalla legge.***

3. Infortuni in caso di guerra o insurrezione

L'assicurazione è operante nel caso in cui l'Assicurato subisca l'Infortunio in conseguenza di atti di guerra (dichiarata o non) o di insurrezione popolare, ***limitatamente ad un periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità o della insurrezione purché venga sorpreso da detti eventi, mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.***

4. Estensione territoriale

L'assicurazione vale:

- a) per i veicoli, in tutto il mondo;***
- b) per i natanti, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque interne dei Paesi europei.***

5. Morte

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta se la morte stessa si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza **entro due anni dal giorno dell'Infortunio**. Tale somma viene corrisposta agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

La somma assicurata per il caso di morte non è cumulabile con l'Indennizzo spettante per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di detto Indennizzo, **ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo**, l'Assicurato muore, gli eredi hanno diritto alla differenza tra la somma loro spettante per la morte dell'Assicurato se superiore e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato per Invalidità permanente.

6. Morte presunta

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile, a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società pagherà agli eredi, in parti uguali, il capitale previsto in caso di morte; il pagamento del predetto capitale avverrà decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (artt. 60 n. 3 e 62 C.C.), mentre in caso di affondamento o naufragio, il pagamento avverrà decorsi sei mesi dal sinistro, **qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia dato per disperso a seguito del sinistro stesso** (artt. 211 Codice della Navigazione).

Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'Indennizzo risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

7. Invalidità permanente

La somma assicurata per Invalidità permanente causata dall'Infortunio viene corrisposta interamente quando l'invalidità è totale, mentre si intende proporzionalmente ridotta quando l'invalidità è parziale.

La somma assicurata per il caso di Invalidità permanente viene corrisposta anche se l'invalidità stessa è accertata successivamente alla scadenza della polizza, **purché l'accertamento avvenga entro due anni dal giorno dell'Infortunio**.

La valutazione dell'Invalidità permanente sarà effettuata in base alla tabella che segue:

Arto od organo	Percentuale in caso di perdita totale anatomica o funzionale	Arto od organo	Percentuale in caso di perdita totale anatomica o funzionale
un arto superiore	70%	un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%
una mano o avambraccio	60%	un occhio	25%
un pollice	18%	ambedue gli occhi	100%
un indice	14%	un rene	15%
un medio	8%	sordità completa di un orecchio	10%
un anulare	8%	sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
un mignolo	12%	perdita totale della voce	30%
una falange del pollice	9%	esiti di frattura scomposta di una costa	1%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
un piede	40%	- una vertebra cervicale	12%
ambedue i piedi	100%	- una vertebra dorsale	5%
un alluce	5%	- 12° dorsale	10%
un altro dito del piede	1%	- una vertebra lombare	10%
una falange dell'alluce	2,5%		
un arto inferiore al disopra del ginocchio	60%		

Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, **le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta**.

La perdita anatomica o funzionale di più organi od arti comporta un'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Per i casi non previsti dalla tabella, il grado di Invalidità permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa, tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

8. Garanzia Sanitaria Infortuni

La Società, ***fino alla concorrenza massima complessiva per sinistro della somma indicata in polizza:***

rimborsa le Spese di cura rese necessarie da Infortunio e sostenute per:

- a) onorari medici e chirurgici, rette di degenza in istituto di cura, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, accertamenti diagnostici, trasporto in autoambulanza all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
- b) terapie fisiche, medicinali, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), ***col limite del 30% della somma assicurata per la "Garanzia Sanitaria Infortuni";***
- c) acquisto o noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'Infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, ***col limite del 30% della somma assicurata per la "Garanzia Sanitaria Infortuni";*** le spese di noleggio vengono rimborsate se effettuate entro un anno dall'Infortunio.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi in originale. Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa a carico dell'Assicurato stesso.

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 50,00 per ogni Infortunio, franchigia che rimane a carico dell'Assicurato;

corrisponde in caso di ricovero in istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di degenza diurna (day hospital) reso necessario da Infortunio, ***una Indennità pari ad 1/100 della somma assicurata per la Garanzia Sanitaria Infortuni per ogni giorno di ricovero.***

9. Minorazioni preesistenti

La Società indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti.

10. Denuncia dell'Infortunio

In caso di Infortunio l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni dall'Infortunio stesso. Gli aventi diritto, in caso di morte dell'Assicurato, debbono darne avviso entro tre giorni da quando ne siano venuti a conoscenza.

11. Controversie - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell'Infortunio, possono essere demandate dalle parti per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede dell'istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato anche nel caso in cui questi non sia Contraente di Polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono ***vincolanti per le Parti, le quali fin d'ora rinunciano a qualsiasi impugnativa*** salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di parti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. ***Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.***

12. Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio.

13. Validità dell'assicurazione indipendentemente dagli obblighi di legge

L'assicurazione è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge e rimane in vigore anche nei casi in cui tale obbligo risulti o sia stabilito successivamente.

Ritiro patente del conducente di veicoli terrestri a motore

14. Oggetto dell'assicurazione

La Società garantisce al conducente del veicolo a motore descritto in Polizza, nei casi di Ritiro della Patente verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti originati dalla circolazione e che abbiano provocato la morte o lesione personali ed in ogni caso di investimento di persona, le prestazioni indicate di seguito:

a) Rimborso Spese Recupero Punti

La Società rimborsa il costo sostenuto dall'Assicurato, per il corso di recupero del punteggio sul documento di guida previsto dall'articolo 126 bis del Codice della Strada.

La Garanzia è prestata fino ad un massimo di € 350 per annualità assicurativa e opera a condizione che venga documentato che:

- **il punteggio assegnato al documento di guida al momento della sospensione adottata dall'Autorità competente sia non inferiore a 10 punti;**
- **il titolare del documento di guida abbia regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.**

b) Rimborso spese Revisione Patente

La Società rimborsa il costo sostenuto dall'Assicurato, per l'esame di revisione del documento di guida disposta dalla competente autorità e per le eventuali altre spese necessarie al conseguimento del documento di guida, **nel caso di:**

- **azzeramento del punteggio;**
- **perdita dei requisiti psichici e/o fisici.**

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000 per annualità assicurativa e opera a condizione che l'Assicurato al momento della Revoca della patente abbia almeno 10 punti.

c) Rimborso Spese utilizzo veicoli alternativi

La Società rimborsa all'Assicurato, **nel limite di € 50 al giorno e per un massimo di € 1.000 per annualità assicurativa**, le spese sostenute per utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico (autobus, treno, taxi) o privato a noleggio, se consentito dal Codice della Strada. Si intende compreso il noleggio di bicicletta o l'acquisto della stessa **nel limite di € 150.**

Ai fini dell'operatività delle prestazioni sopra descritte è necessario che **l'evento che determina il provvedimento di Ritiro della Patente di guida si sia verificato durante il periodo di validità dell'Assicurazione e il conducente abbia fatto ricorso contro il provvedimento per il Ritiro della Patente adottato dall'Autorità competente.**

15. Esclusioni

L'Assicurazione non opera nei casi in cui:

- a) **siano stati adottati provvedimenti di Ritiro della Patente, nei confronti del conducente, prima della stipulazione dell'Assicurazione senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società;**
- b) **il conducente alla guida del veicolo sia in possesso di patente diversa da quella prescritta per la guida di tale veicolo, oppure il veicolo stesso sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione o prescritto dalle vigenti leggi;**
- c) **il Ritiro della Patente sia conseguente a guida in stato di ebbrezza e o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogene;**
- d) **il Ritiro della Patente avvenga in relazione a fatti dolosi compiuti dal conducente a meno che non sia prosciolto od assolto dall'imputazione;**
- e) **il conducente sia alla guida di veicolo impegnato in competizioni e nelle relative prove;**

16. Estensione territoriale

La garanzia Ritiro della Patente vale in relazione ad incidenti stradali avvenuti in Europa.

17. Denuncia dei sinistri

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto ad informare del Sinistro con lettera raccomandata, la Società o l'Agenzia, presso la quale è assegnata la Polizza, entro e non oltre il terzo giorno dalla notifica del provvedimento, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso.

18. Liquidazione dell'Indennizzo

La Società ricevuta dall'Assicurato la necessaria documentazione, ricevute o scontrini fiscali o fatture, comprovante l'operatività di una delle prestazioni previste alle lettere a) b) c) dell'art. 14 – "Oggetto dell'assicurazione" provvederà al rimborso delle spese sostenute.

Condizioni comuni a tutte le assicurazioni

19. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, il Contraente o la Società, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

20. Indicizzazione

Le somme assicurate ed il Premio sono collegati all'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice di costo della vita) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello di detta scadenza; se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate ed il Premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale, previo rilascio all'Assicurato di quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, la Società e il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'adeguamento della polizza lasciando invariate le somme assicurate ed il Premio in corso.

21. Sostituzione del veicolo o del natante a motore

Se il Contraente sostituisce il veicolo o il natante indicato in polizza, è tenuto a darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società e l'assicurazione continua in relazione al nuovo veicolo o natante dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata stessa. Qualora in relazione a tale cambiamento, sia dovuto un maggior Premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui la Società ne fa richiesta alle ore 24 del giorno in cui il Contraente esegue il pagamento. In caso di cessazione di rischio resta fermo quanto disposto dall'art. 1896 C.C.

22. Proroga tacita

Il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, con un massimo di un anno, se non viene disdetto per iscritto da una delle Parti almeno 60 giorni avanti la scadenza, e così di seguito.

23. Imposte

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

24. Adeguamento del premio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 "Proroga tacita", la Società ha **facoltà di modificare alla scadenza del contratto il Premio precedentemente convenuto**; in tal caso comunica al Contraente almeno centocinquanta (150) giorni prima della suddetta scadenza le nuove condizioni di Premio, che comunque saranno rese disponibili anche presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto, nei termini previsti dall'art. 1901 del Codice Civile, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.

In caso di mancato pagamento del nuovo Premio, il contratto si intenderà risolto alla data di scadenza.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

25. Riferimento alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Condizioni particolari (valide soltanto se espressamente richiamate in scheda di polizza)

A) Non variabilità delle somme assicurate e del Premio

A deroga di quanto previsto dall'art. 20 delle Condizioni generali, le somme assicurate ed il Premio rimangono invariati per tutta la durata della polizza stessa nell'ammontare convenuto all'atto della stipulazione.

B) Estensione dell'assicurazione ad autovetture guidate dal Contraente

Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 1 per la garanzia Infortuni e all'art. 14 per la garanzia Ritiro patente, l'assicurazione è operante anche se il Contraente si trovi alla guida di autovettura o autofurgone in servizio privato (escluso noleggio) diverso da quello descritto in polizza; ***in tale caso la garanzia Infortuni non è operante relativamente ai trasportati.***

C) Deroga al patto di proroga tacita

A deroga di quanto previsto dall'art. 22 delle Condizioni generali, il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Direzione Firenze 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
www.fondiaria-sai.it
Capitale sociale € 494.731.136,00
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 N.996) - Iscritta alla Sez. I
dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società
capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030

